

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEGLI OVERHEAD DERIVANTI DAI PROGETTI DI RICERCA

INDICE

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Ambito di applicazione e finalità	3
Art. 3 Riferimenti normativi	3
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 Tipologie	4
Art. 6 Trattamento contabile	4
Art. 7 Criteri di allocazione delle somme	5
Art. 8 Modalità di utilizzo	7
Art. 9 Entrata in vigore e norme di rinvio	8

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento contabile e le modalità di utilizzo degli overhead derivanti dai progetti di ricerca condotti dalla Fondazione.

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità

Gli overhead o costi indiretti sono quei costi che, pur non essendo direttamente applicabili alle attività di progetto, incidono comunque sulle stesse. Tale tipologia di costi è riconosciuta nei progetti di ricerca a copertura di spese generali o di struttura e, tipicamente in percentuale rispetto agli altri costi di progetto. Alcuni soggetti finanziatori, quali il Ministero della Salute, la Commissione Europea, Regione Lombardia e altri enti pubblici nonché enti privati, prevedono che una parte dei fondi erogati non sia da rendicontare ma destinata a coprire i costi indiretti dei progetti stessi che, secondo le linee guida dei diversi soggetti finanziatori, sono identificati quali spese di natura amministrativa tecnica e logistica che non possono essere attribuiti direttamente al progetto ma che vengono sostenuti per lo svolgimento dello stesso. La quota percentuale di tali costi varia a seconda del soggetto finanziatore.

La finalità del presente regolamento è quella di descrivere il trattamento contabile degli overhead, individuandone i criteri di allocazione nonché definirne le modalità di utilizzo.

Art. 3 Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118; - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- Decreto Ministeriale 17 settembre 2012 - Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN
- Regolamento UE n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del consiglio - norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020
- Regolamento UE n. 536/2014 – Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche
- Linee guida per la rendicontazione dei progetti di ricerca dei diversi soggetti finanziatori
- Regolamento della Fondazione per la conduzione delle sperimentazioni cliniche profit e non profit
- PR129 – Procedura per i contributi per i progetti di ricerca specifici;
- PR102 – Procedura per la gestione delle sperimentazioni cliniche profit;

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- Overhead: costi sostenuti dalla Fondazione per garantire lo svolgimento dei progetti di ricerca ma che non sono direttamente imputabili a questi ultimi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono identificabili come overhead i costi per personale indirettamente coinvolto nel progetto, le spese per funzionalità ambientale (servizi appaltati, utenze), per funzionalità operative e organizzative, costi generali inerenti immobili e apparecchiature.
- Accantonamento: operazione contabile con cui si imputano a carico dell'esercizio quote di costi per la costituzione di fondi a copertura di spese future certe o probabili
- Utilizzo contributi: operazione contabile mediante la quale si procede allo storno di una quota del fondo quote inutilizzate accantonato e alla sua imputazione a ricavo, a fronte delle spese sostenute per il progetto di ricerca

Art. 5 Tipologie

Si individuano tre diverse tipologie di overhead legati all'attività di ricerca:

- 1- Gli overhead derivanti dall'attività di sperimentazione clinica
- 2- Gli overhead derivanti dal contributo di ricerca corrente
- 3- Gli overhead derivanti da progetti di ricerca finalizzata

Art. 6 Trattamento contabile

Le tipologie individuate dall'art. 5 hanno trattamenti contabili differenti tra loro, come di seguito illustrati:

Overhead derivanti da attività di sperimentazione clinica appostati sul Bilancio "sezionale assistenza"

Gli overhead derivanti dalle sperimentazioni cliniche, come meglio identificati dal regolamento della Fondazione per la conduzione delle sperimentazioni cliniche profit e non profit, sono appostati a bilancio d'esercizio sul sezionale "assistenza" in una voce di ricavo all'interno delle entrate proprie

dell'Ente. Tale appostamento è funzionale a coprire i costi indiretti che la Fondazione sostiene ai fini dell'attività di sperimentazione clinica (utenze, noleggi, servizi non sanitari ecc..).

Overhead derivanti dal contributo di ricerca corrente e progetti di ricerca finalizzata – appostati sul Bilancio “sezionale ricerca”

La dinamica contabile di costituzione degli overhead è articolata nei seguenti passaggi:

- A) Registrazione in Bilancio del contributo di ricerca nell'esercizio di assegnazione
- B) Alla fine dell'esercizio di assegnazione del contributo, viene accantonata la quota residua comprensiva degli overhead (pari al contributo assegnato meno la quota dei costi sostenuti nell'anno) alla posta contabile B.IV) “Quote inutilizzate contributi” dello Stato Patrimoniale – Sezione Passivo.

L'ammontare degli overhead è identificato a seguito della chiusura della rendicontazione scientifica ed economica finale del progetto a cui si riferiscono. L'esatto accantonamento avviene tenuto conto sia della percentuale prevista dal bando di partecipazione al progetto stesso sia dall'ammontare dei costi riconosciuti in sede finale dal soggetto finanziatore.

Al momento dell'impiego gli utilizzi saranno contabilizzati nel conto economico del bilancio d'esercizio, sezionale ricerca, con la medesima competenza temporale dei costi sostenuti per le finalità a cui gli overhead saranno destinati.

Art. 7 Criteri di allocazione

Con il presente regolamento vengono individuate le tipologie di costi non direttamente imputabili ai progetti di ricerca, stabilite le modalità di utilizzo, art. 8 del regolamento, e determinati i criteri di allocazione delle quote tra i diversi soggetti interni all'Istituto.

I criteri di ripartizione sono di seguito individuati:

Per gli overhead derivanti dall'attività di sperimentazione clinica resta in vigore la ripartizione dei proventi approvata con specifico regolamento sulle sperimentazioni cliniche adottato dalla Fondazione.

Relativamente agli overhead di ricerca si procede nel seguente modo:

Situazione precedente l'adozione del regolamento (anno contabile 2021 e precedenti)

Per le risorse stanziare nei bilanci d'esercizio precedenti all'adozione del presente regolamento (fino al Bilancio d'esercizio 2021) rimangono nella disponibilità della Direzione Scientifica in una percentuale stabilita del 90% dell'ammontare complessivo degli importi overhead già accantonati. Il restante 10% accantonato è destinato prudenzialmente alla copertura economica di situazioni impreviste legate all'attività di ricerca.

Situazione successiva l'adozione del regolamento (anno contabile 2022 e successivi)

Relativamente alla situazione futura i criteri di allocazione sono differenziati a seconda se si tratti di overhead derivanti dall'attività di ricerca corrente o derivanti dall'attività di ricerca finalizzata.

Ricerca corrente

Per gli overhead derivanti dall'attività di ricerca corrente si stabiliscono i seguenti criteri di ripartizione:

- 90% nella disponibilità della Direzione Scientifica
- 10% disponibilità finalizzata alla copertura economica di situazioni impreviste legate all'attività di ricerca

Ricerca Finalizzata

Per gli overhead derivanti dall'attività di ricerca finalizzata si stabiliscono i seguenti criteri di ripartizione:

- 55% nella disponibilità della Direzione Scientifica
- 35% nella disponibilità della Direzione Generale
- 10% disponibilità finalizzata alla copertura economica di situazioni impreviste legate all'attività di ricerca

La ripartizione tra i diversi soggetti, secondo i criteri sopra stabiliti, avviene a cura della S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria in occasione della predisposizione del Bilancio d'esercizio.

In caso di particolari necessità, sulla base dell'entità dell'accantonamento residuo, la quota finalizzata alla copertura di situazioni impreviste legate alla ricerca potrà essere riadeguata in aumento, attingendo dalle disponibilità della Direzione Scientifica, o in diminuzione alimentando la disponibilità della stessa.

Inoltre, in caso di particolari esigenze organizzative, sulla base dell'entità degli accantonamenti residui, le quote nella disponibilità delle Direzioni potranno essere riadeguate previo accordo tra le parti.

Art. 8 Modalità di utilizzo

L'utilizzo degli overhead è destinato prioritariamente alla copertura di spese a supporto dell'attività di ricerca della Fondazione. Nello specifico:

Per gli overhead derivanti dall'attività di sperimentazione clinica si rinvia alle modalità di impiego previste dallo specifico regolamento e dalla procedura sulle sperimentazioni cliniche adottata dalla Fondazione e successive modifiche.

Relativamente agli overhead derivanti dall'attività di ricerca le risorse sono utilizzate per la copertura di spese relative a:

- Personale a sostegno dell'attività di ricerca non direttamente coinvolto nei singoli progetti;
- Altre tipologie di costi di funzionalità ambientale, organizzativa, operativa e generale (servizi appaltati, noleggi e affitti, materiale di consumo, manutenzioni, missioni e viaggi, coperture assicurative, servizi sanitari e non, spese amministrative e generali etc..).

Limitatamente agli overhead derivanti dai progetti di ricerca finanziati da privati le risorse potranno essere impiegate anche per l'acquisto di cespiti.

Le risorse destinate alla copertura economica di situazioni impreviste legate all'attività di ricerca sono utilizzate per far fronte ad eventi negativi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca come ad esempio costi rendicontati ma non riconosciuti dal soggetto finanziatore per rendicontazione scientifica/economica non approvata o restituzione di quote di contributo per costi non eleggibili.

I costi sostenuti sono contabilizzati nei documenti contabili predisposti dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e dalle procedure PAC (Percorso attuativo di certificabilità).

Art. 9 Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della relativa delibera di approvazione.

Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Fondazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, alle leggi e normativa vigenti in materia.